

## Edizione di sabato 22 dicembre 2018

### CONTENZIOSO

**Definizione liti pendenti: le novità introdotte dalla legge di conversione**

di Lucia Recchioni

### CONTROLLO

**Le carte di lavoro del revisore – I° parte**

di Francesco Rizzi

### AGEVOLAZIONI

**Coltivatore diretto e lap: figure distinte**

di Luigi Scappini

### CONTABILITÀ

**Addio alle schede carburante dal 31.12.2018**

di Viviana Grippo

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Country by Country reporting**

di EVOLUTION

### FINANZA

**La settimana finanziaria**

di Mediobanca S.p.A.

## CONTENZIOSO

---

### **Definizione liti pendenti: le novità introdotte dalla legge di conversione**

di Lucia Recchioni

La disciplina della **definizione delle liti pendenti** ([articolo 6 D.L. 119/2018](#), convertito in legge, con modifiche, dalla [L. 136/2018](#)), è stata oggetto di importanti modifiche durante l'**iter di conversione**: la percentuale del valore delle controversie da pagare per poter definire la lite è stata infatti ridotta, con **beneficio** per i contribuenti.

L'attuale formulazione della disposizione prevede infatti la possibilità, in caso di **soccombenza dell'Agenzia delle entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare **depositata al 24.10.2018**, di definire la controversia pagando:

1. il **40% del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di **primo grado** (in luogo del 50% previsto dal decreto prima della conversione);
2. il **15% del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado** (in luogo del 20% originariamente previsto).

In tutti gli altri casi, la controversia può essere definita pagando:

- **l'intero importo della controversia;**
- **il 90% del valore della controversia** *"in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado"*.

L'espressione **"ricorso pendente iscritto nel primo grado"** ha sollevato non poche perplessità, sembrando evocare la necessità che il ricorso sia stato **iscritto a ruolo**, e, quindi, il contribuente si sia costituito in giudizio entro la data di entrata in vigore del decreto (**24.10.2018**) per poter beneficiare del **minor pagamento del 90% del valore della controversia**, essendo invece necessario il pagamento dell'intero valore della controversia nel caso in cui il ricorso sia stato notificato soltanto alla controparte entro lo stesso termine.

Sul punto sono sicuramente necessari chiarimenti, nell'attesa dei quali può tuttavia ritenersi che una tale distinzione sarebbe del tutto **immotivata**, non potendo essere rinvenuto alcun motivo per il quale i contribuenti che non hanno depositato il ricorso dovrebbero essere soggetti al pagamento di importi maggiori.

D'altra parte, l'[articolo 6, comma 1 bis, D.L. 119/2018](#) non indica espressamente il termine del **24 ottobre** (né alcun altro termine), sicché potrebbe ritenersi che, **al fine di poter beneficiare del pagamento del 90% del valore della controversia** sia sufficiente che il **ricorso sia "pendente"**

**iscritto nel primo grado**" quando si intende beneficiare della disposizione, ovvero **alla data di presentazione della domanda di definizione**.

Considerato che la disposizione in esame **non introduce una sospensione dei termini di costituzione in giudizio**, e che, ai sensi dell'[articolo 22 D.Lgs. 546/1992](#) la suddetta costituzione deve avvenire, a pena d'**inammissibilità**, entro **trenta giorni dalla proposizione del ricorso**, pare del tutto verosimile che i ricorsi notificati prima del **24 ottobre** siano stati depositati alla data del **31 maggio 2019**, pur volendo tener conto dell'ulteriore termine di **90 giorni** previsto in caso di mediazione.

Invero, in tutti i casi in cui la norma richiede che una determinata fattispecie si sia verificata alla sua data di entrata in vigore lo **prevede espressamente**, per cui sarebbe poco giustificabile una **omissione** dinanzi alla quale una **diversa interpretazione** potrebbe lasciare il contribuente esposto a **differenze di importi** da versare anche rilevanti: altri **interpreti** potrebbero infatti ritenere che il suddetto termine possa essere unicamente individuato nella **data di entrata in vigore della legge di conversione**, la quale, tra l'altro, ha introdotto la richiamata disposizione.

In considerazione di tutto quanto appena esposto si potrebbe pertanto ritenere che il completo pagamento degli importi dovuti (**100% del valore della lite**) debba essere riservato solo ai casi di **totale soccombenza** del contribuente nel primo o nel secondo grado: se il **processo è pendente in primo grado**, invece, spetta sempre la possibilità di beneficiare della **riduzione del 10%**.

Giova da ultimo sottolineare che, sempre nel corso dell'**iter di conversione** sono state introdotte due importanti novità:

- è stata prevista la possibilità di definire con il pagamento del 5% del valore della lite le controversie tributarie **pendenti innanzi alla Corte di Cassazione** alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per le quali risulti **soccombente l'Agenzia delle entrate** in tutti i precedenti gradi di giudizio;
- è stato specificato che, in caso di **soccombenza parziale** è dovuto **per intero** l'importo del tributo relativo alla parte di **atto confermata** dalla pronuncia giurisdizionale, mentre, per la parte di **atto annullata**, viene applicata la misura ridotta, nelle percentuali sopra richiamate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER**

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTROLLO

---

### ***Le carte di lavoro del revisore – I° parte***

di **Francesco Rizzi**

Il revisore deve dare idonea **evidenza documentale** delle **procedure di revisione** svolte, degli **elementi probativi acquisiti** e delle **conclusioni** raggiunte.

In seguito all'**abolizione** dell'obbligo di tenuta e conservazione del **"libro del revisore"**, avvenuta ad opera dell'[articolo 37 D.Lgs. 39/2010](#) che ha **abrogato** l'[articolo 2409-ter cod. civ.](#), tale **formalizzazione** del lavoro può avvenire **unicamente** tramite la redazione delle cosiddette **"carte di lavoro"** ( dette anche, con terminologia anglosassone, **"working papers"** o **"workpapers"** ), le quali dovranno essere **archiviate** nel cosiddetto **"fascicolo o dossier di revisione"** (nei principi di revisione anche denominato **"file di revisione"** o **"audit file"** ).

Premesso ulteriormente che nel presente lavoro si farà solamente riferimento alla **revisione legale** nelle **imprese di minori dimensioni non quotate**, con **esclusione**, quindi, degli enti di interesse pubblico (**EIP**), si reputa opportuno iniziare la trattazione dell'argomento in parola partendo, in primo luogo, dalle **"fonti"**.

Per quel che attiene ai **principi "generali"** relativi alle **responsabilità** connesse alla predisposizione della **documentazione** della revisione, nonché alla **finalità**, alla **forma**, al **contenuto**, all'**ampiezza** e alla **raccolta** della documentazione, la **fonte** principale è costituita dal **principio di revisione interazionale (ISA Italia) n. 230** (principio **interamente** dedicato alla **documentazione** della revisione).

**"Specifiche regole"** sulla **documentazione** della revisione sono invece contenute nell'[articolo 10-quater, commi 4, 7 e 8, D. Lgs. 39/2010](#) e in appositi **paragrafi** di **altri** principi di revisione.

Nello specifico, quest'ultimi sono:

- i **paragrafi 10-12** del **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210**, *"Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione"*;
- i **paragrafi 24-25** del **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220**, *"Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio"*;
- i **paragrafi 44-47** del **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240**, *"Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio"*;
- il **paragrafo 29** del **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 250**, *"La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio"*;
- i **paragrafi 17-18** del **principio di revisione (SA Italia) n. 250B** *"Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale"*;

- il **paragrafo 23 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260**, *“Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”*;
- il **paragrafo 12 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300**, *“Pianificazione della revisione contabile del bilancio”*;
- il **paragrafo 32 del principio di revisione internazionale (ISA) n. 315**, *“L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera”*;
- il **paragrafo 14 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320**, *“Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”*;
- i **paragrafi 28-30 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330**, *“Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”*;
- il **paragrafo 15 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450**, *“Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”*;
- il **paragrafo 23 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540**, *“Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa”*;
- il **paragrafo 28 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 550**, *“Parti correlate”*;
- i **paragrafi 50 e 50 (I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600**, *“La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)”*;
- i **paragrafi 36-37 del principio di revisione internazionale (ISA) n. 610**, *“Utilizzo del lavoro dei revisori interni”*;
- il **paragrafo 23 del principio di revisione (SA Italia) 720B** *“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

**Special Event**

## I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### **Coltivatore diretto e lap: figure distinte**

di Luigi Scappini

Come noto, il Legislatore, in un percorso di ammodernamento del settore primario iniziato con il **D.Lgs. 228/2001**, a mezzo del quale è stato concepito e quindi traslato nel codice civile una nuova figura di **imprenditore agricolo**, ha introdotto, con l'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), la figura dello **lap** (imprenditore agricolo professionale), in sostituzione del precedente latp (imprenditore agricolo a titolo principale).

Tale forma imprenditoriale va ad **affiancare** quella del **coltivatore diretto**, differenziandosi, tuttavia, dallo stesso.

La semplice lettura dei requisiti richiesti alle due figure professionali ne evidenzia la distanza.

Il **coltivatore diretto** è colui che **coltiva direttamente** e abitualmente un fondo; al contrario, allo **lap** è “solamente” richiesto che **dedichi** la maggior parte del proprio **tempo** lavorativo alle **attività agricole** come definite dall'[articolo 2135 cod. civ.](#), **senza** richiedere **espressamente** l'**attività manuale**, ben **potendo** lo lap **limitarsi** a compiti di **natura organizzativa e manageriale**.

Tale lettura del resto si allinea con l'intento del Legislatore di introdurre una figura manageriale nella gestione delle aziende agricole.

Il **disallineamento** trova, inoltre, **conferma** nella circostanza che, nel momento in cui il **coltivatore diretto** si iscrive alla **previdenza agricola**, automaticamente, l'**Inps** procede a **stornare** parte dei **contributi** percepiti all'**Inail** di modo che il nostro imprenditore abbia anche la copertura assicurativa richiesta per determinate attività manuali; circostanza che, al contrario, non si verifica nel momento in cui lo lap procede all'iscrizione alla gestione previdenziale agricola.

Tuttavia, tale iscrizione si rende **necessaria** nel momento in cui lo lap intenda **fruire** delle agevolazioni riconosciute al **coltivatore diretto** quali, ad esempio, l'esenzione Irpef, relativamente ai redditi dominicali e agrari, prevista per il triennio 2017-2019.

Tuttavia, tra le **agevolazioni** maggiormente vantaggiose cui può aspirare lo lap nel momento in cui si iscrive all'**Inps** gestione agricola, vi è sicuramente quella prevista per l'**acquisto dei fondi rustici**, meglio nota come **piccola proprietà contadina**, norma introdotta sin dal lontano 1954 (**L. 604/1954**) per cercare di incentivare e stimolare l'aggregazione di fondi rustici, e poi stabilizzata a mezzo della **L. 25/2010**.

Di questo aspetto si è occupata la recente sentenza della **CTR Milano, n. 4482/XII/2018**.

Il contenzioso nasce da un avviso di liquidazione per recupero delle maggiori imposte di registro e ipocatastali dovute a seguito di decadenza delle agevolazioni fiscali *ex articolo 6 L. 604/1954*.

Nello specifico, a parere dell'**Agenzia delle entrate**, la società non aveva diritto a fruire dell'agevolazione in quanto **non** aveva **presentato** il **certificato** rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario attestante i requisiti richiesti dall'allora vigente [articolo 2 L. 604/1954](#).

Ai sensi dell'[articolo 2 L. 604/154](#), infatti, il coltivatore diretto deve (doveva):

1. dedicarsi **abitualmente** alla lavorazione della terra;
2. il fondo doveva essere idoneo alla formazione o all'arrotondamento della **piccola proprietà contadina** e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti non eccedere di oltre 1/10 la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3. nel biennio precedente non aver venduto altri fondi rustici oppure non aver venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non fosse superiore a 1 ettaro, con una tolleranza del 10%.

La **CTR Milano** in commento, facendo proprie i precedenti indirizzi giurisprudenziali di legittimità ha respinto le istanze dell'Agenzia delle entrate, sul corretto presupposto per cui *“l'imprenditore agricolo professionale non decade dalle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina anche nel caso in cui non siano rispettate le limitazioni previste dalla normativa di riferimento per il coltivatore diretto in quanto tali vincoli sono incompatibili con la figura stessa dello IAP”*, infatti, come chiarito anche con la sentenza della **Cassazione n. 14403/2016** *“Il legislatore ha inteso con l'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 99 del 2004, riconoscere a favore dell'imprenditore agricolo professionale un'agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, la quale ha la funzione di incentivare la nuova imprenditorialità agricola; un'agevolazione che perciò prescindere dai requisiti previsti per il coltivatore diretto in quanto ritenuti incompatibili rispetto alla figura dello IAP”* (in senso conforme anche la precedente **sentenza 16071/2013**).

In conclusione, in vigenza della **L. 604/1954**, la **qualifica di Iap** alla data della stipula dell'atto notarile di acquisto del fondo, era la **“sola condizione richiesta per la fruizione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 della L. 6 agosto 1954, n. 604”** (cfr. **sentenza n. 19909/2016**).

Seminario di specializzazione

## BILANCIO E BILANCIO SOCIALE DI ENTI DI TERZO SETTORE E IMPRESE SOCIALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTABILITÀ

### **Addio alle schede carburante dal 31.12.2018**

di Viviana Grippo

Il prossimo 31 dicembre, dopo tanti anni, daremo il **definitivo addio alla scheda carburante**.

Nel presente contributo ripercorreremo gli aspetti contabili connessi a questo adempimento che abbandoneremo a breve.

Va dapprima ricordato che, **affinché la scheda carburante sia valida**, essa deve contenere i seguenti dati:

estremi di identificazione del veicolo
estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante
numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo (indicazione non necessaria per i professionisti)
data del rifornimento
ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell'Iva) per ogni singolo rifornimento
estremi identificativi e l'ubicazione dell'impianto di distribuzione (anche mediante timbro)
firma di convalida della regolarità dell'operazione di acquisto da parte del gestore

Si supponga che venga ricevuta una scheda carburante relativa al mese di dicembre contenente rifornimenti per un ammontare complessivo di spesa pari a euro 3.500, comprensivi di iva. Se i dati appena richiamati sono presenti nella scheda carburante sarà possibile **registerla in contabilità** come segue.

Il pagamento dei singoli rifornimenti è avvenuto con strumenti tracciabili

Prima di tutto occorrerà contabilizzare il credito per i pagamenti effettuati ad ogni singolo rifornimento:

Anticipi verso fornitori (sp) a Banca x c/c (sp)

Il conto **“Anticipi verso fornitori”** verrà movimentato alla data di effettuazione di ciascun rifornimento, fino ad avere un saldo contabile alla data della scheda pari a euro 3.500,00 (importo totale scheda carburante).

Occorre poi registrare la scheda **scorporando l'iva** e contabilizzandone la parte detraibile (40%).

Dallo scomputo deriveranno un imponibile, pari a euro 2.868,85 e la relativa Iva pari a euro

631,15.

Come già detto l'imposta risulterà detraibile solamente per il 40% del suo importo e quindi solo per euro 252,46 con la conseguenza che il restante 60%, pari a euro 378,69 costituirà **iva indetraibile** da contabilizzare ad incremento del costo di acquisto del carburante.

La registrazione contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Scheda Carburante (sp)	3.500,00
---------	---	------------------------	----------

Carburanti auto aziendali (ce) 3.247,54

Iva detraibile al 40% (sp) 252,46

Occorrerà quindi provvedere allo **storno** delle anticipazioni corrispondenti ai pagamenti eseguiti con la seguente scrittura:

Scheda Carburante (sp)	a	Anticipi verso fornitori (sp)	3.500,00
------------------------	---	-------------------------------	----------

Per il 2018 **la scheda carburante poteva essere evitata** qualora il carburante fosse stato acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici quali:

- carte di credito,
- carte di debito (bancomat) e
- prepagate.

La spesa, in tali casi, era documentabile attraverso la copia dell'estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati.

Seminario di specializzazione

**FORFETTARI E SEMPLIFICATI:  
LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Country by Country reporting**

di **EVOLUTION**

**Nell'ambito del progetto BEPS, l'action 13 introduce un nuovo adempimento comunicativo in capo alle società controllanti di gruppi multinazionali, qualora residenti in Italia da inoltrare all'AdE, denominato Country by Country reporting (CbCR) o rendicontazione Paese per Paese, soggetto allo scambio automatico di informazioni tra i vari Stati.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita **Scheda di studio**.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per fornire le principali caratteristiche del CbCR.

Con la Legge di Stabilità 2016 ([articolo 1, commi 145-146, L. 208/2015](#)), il nostro ordinamento ha recepito le prime indicazioni dell'OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), **Action 13**, introducendo un nuovo adempimento comunicativo: il **Country by Country reporting (CbCR) o rendicontazione Paese per Paese**, soggetto allo scambio automatico di informazioni tra i vari Stati.

La comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate dalle società controllanti di gruppi multinazionali, qualora residenti in Italia e contiene:

- una descrizione della struttura del gruppo;
- i redditi prodotti, anche quelli derivanti da operazioni infragruppo;
- le imposte;
- gli indicatori di attività economica effettiva.

Le modalità attuative dell'adempimento sono individuate dal D.M. 23.02.2017 e dal **provvedimento AdE 28.11.2017**.

La rendicontazione, secondo quanto stabilito dal **provvedimento AdE 28.11.2017**, deve essere presentata entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo d'imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Solo per il CbCR relativo al 2016 si poteva

beneficiare della proroga al 9.02.2018 a seguito dell'emanazione del **provvedimento AdE 11.12.2017**.

Le altre tipologie di comunicazione, quali ad esempio quella relativa al conferimento dell'incarico, devono essere eseguite nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate del CbCR deve essere effettuata utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, predisponendo i file secondo il formato .xml. In caso di errori o anomalie, l'Agenzia delle Entrate potrebbe segnalarli via PEC o altri mezzi, dando 60 giorni di tempo al trasmittente per correggere la comunicazione.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.  
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Collegati con Euroconference / EuroNews

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

## FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Mediobanca S.p.A.



# MEDIOBANCA

#### **IL PUNTO DELLA SETTIMANA: il *dovish hike* della Fed delude i mercati**

- La riunione del FOMC di dicembre 2018 ha confermato l'atteso *dovish hike*
- La proiezione mediana degli aumenti dei tassi nel periodo 2019-2021 è diminuita
- J. Powell non ha fornito indizi sulla possibilità di un'eventuale modifica della politica di riduzione del bilancio della Fed.

Come da attese, la riunione del FOMC di questa settimana **si è conclusa con un aumento di 25 pb dell'intervallo obiettivo** per il tasso sui fondi federali (ora 2,25%-2,5%). La riunione ha riservato anche altre due novità:

1. i punti del “*dots plot*” (le previsioni dei governatori sul futuro andamento dei tassi ufficiali) sono stati spostati verso il basso su tutto l'orizzonte temporale, e conseguentemente anche la mediana dei tassi attesi nel 2019 è diminuita; il tasso neutrale è più basso (ora 2.75% dal precedente 3.00%).
2. **una dichiarazione più prudente, contenente due importanti modifiche.** In primo luogo, sebbene il testo dello statement sia rimasto praticamente invariato nella parte relativa alla valutazione macroeconomica, nel paragrafo dedicato al futuro sentiero dei tassi, **le variazioni introdotte sottolineano la maggior incertezza e una maggior dipendenza dai dati**. Innanzitutto, il FOMC ha aggiunto la parola “alcuni” alla frase secondo cui “ulteriori aumenti graduali” nel tasso dei fed funds potrebbero essere ragionevoli in futuro. Questa aggiunta implica che la Fed alzerà al massimo solo altre due volte prima della fine di questo ciclo di restringimento. In secondo luogo, **tal affermazione è stata ulteriormente qualificata dall'aggiunta della frase che il FOMC “continuerà a monitorare gli sviluppi economici e finanziari globali e valutarne le implicazioni per l'economia in futuro**. Tale aggiunta dovrebbe rassicurare gli investitori sul fatto che la

Fed non è in modalità “pilota automatico” e che reagirà a potenziali ulteriori peggioramenti delle prospettive globali o finanziarie. Inoltre Powell ha sottolineato più volte che “né il ritmo né la il target finale dei prossimi aumenti dei tassi sono predeterminati”.

Inoltre, **pur mantenendo un *outlook* positivo**, il FOMC ha pubblicato le nuove previsioni di crescita e



richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

*outlook* di crescita invariato, Powell ha osservato che **le condizioni finanziarie più rigide “non hanno sostanzialmente modificato le prospettive”**. Per l'inflazione, il sentiero è più basso sia per l'indice *headline* che per quello *core* di uno-due decimi. Powell ha attribuito il passaggio in gran parte al peggioramento delle condizioni finanziarie e ai numeri dell'inflazione più bassi del previsto. Inoltre, il FOMC “giudica che i rischi alle prospettive economiche sono approssimativamente bilanciati”.

In sintesi, **ci si può aspettare che la Fed non rialzerà i tassi a marzo** (il mercato prezza una probabilità di un rialzo a marzo pari al 21%) **e che ci saranno altri due aumenti prima di ultimare questo ciclo di rialzo dei tassi**. Date l'attuale scenario economico non c'è motivo di pensare che la Fed vorrà alzare i tassi di riferimento sopra il livello neutrale.

**Questo dovish hike non è stato sufficiente a scalfire lo scetticismo dei mercati e a far ritornare la propensione per il rischio negli investitori, che continuano ad essere preoccupati per un rallentamento della crescita economica globale.**